CAMERA DEI DEPUTATI N. 1208

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Competenze dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica

Presentata il 4 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ordinamento professionale dei geometri, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (nel cui articolo 16 sono definite le competenze) e mai aggiornato, riflette ancora le condizioni socio-economiche dell'epoca, quando non vigeva la scuola dell'obbligo, il diploma di scuola secondaria superiore era un traguardo riservato a pochi e la laurea un traguardo per pochi.

Esso, pertanto, non tiene conto della diversa formazione culturale del geometra, conseguente all'aggiornamento dei programmi scolastici introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, n. 825, e della diversa conoscenza e del minor correlato rischio che le opere in calcestruzzo semplice od armato o la struttura metallica costituiscono per la società. È utile ricordare che la prima norma sul cemento armato, risalente al 1927, riservava la competenza in esclusiva agli ingegneri, escludendo cioè anche gli architetti, mentre oggi, in forza della migliore conoscenza della materia, tale competenza è stata estesa, con la legge 10 febbraio 1992, n. 152, ai dottori agronomi e forestali.

L'anacronismo della principale normativa professionale rischia di renderla lesiva degli interessi e della dignità dei geometri, oltre che, principalmente, dannosa per tutta la società che si rivolge a tale categoria con immutato interesse. Esso inoltre è causa di permanente incertezza del diritto, come si evince dalla variegata, copiosa e spesso contrastante giurisprudenza civile, penale ed amministrativa a tutti i livelli, compresa quella

della Suprema Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, nonché dalla ripetuta verifica di legittimità costituzionale di tale normativa, anche sotto il profilo degli effetti penali.

L'infelice espressione della normativa e la legislazione successiva, equivoca quando non contrastante, sono infatti la causa di un rilevante contenzioso civile, amministrativo e penale che incombe sui liberi professionisti, che si è esteso di recente anche agli amministratori, ai tecnici ed ai componenti delle commissioni edilizie « rei » di essersi pronunziati favorevolmente nell'esaminare i progetti a firma di geometri. Con quali prospettive e conseguenze non è difficile immaginare.

L'intervento del legislatore, con l'emanazione di una legge chiara ed inequivocabile sulle competenze dei geometri, diventa quindi indispensabile per dare certezza di diritto e chiarezza a tutti coloro che direttamente od indirettamente sono interessati al problema.

La proposta di legge, che si sottopone all'esame, intende dare una definitiva interpretazione:

a) alla espressione « modeste costruzioni civili »;

b) all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in muratura in zona sismica, nei confronti del regolamento professionale che vieta l'uso del calcestruzzo cementizio armato nelle costruzioni agricole;

c) alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei confronti del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229;

d) alla legge 2 marzo 1949, n. 144, nei confronti del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano, è disciplinata dalla presente legge.

ART. 2.

(Edifici).

1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio con interventi nelle strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria od armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui alla lettera *a)*, numero 1), del comma 1; superando il progetto il numero dei piani previsto alla lettera *a)*, numero 2, e alla lettera *b)*, numeri 1) e 2), del comma 1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i quattro piani, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non interessino le strutture portanti.

ART. 3.

(Gruppi di lavoro).

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

ART. 4.

(Urbanistica).

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di attuazione di strumenti urbani-

stici generali nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori e il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano purché avvengano entro le maglie di comparti e zonizzazioni definiti dagli strumenti urbanistici, con i seguenti limiti:

a) ponti di luce non superiori a metri 7;

b) muri di sostegno di altezza non superiore a metri 5.

ART. 5.

(Direzione dei cantieri).

1. Rientra nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati.

ART. 6.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi).

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Norma transitoria).

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.